

Oggetto

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 27 settembre 2006, causa T-440/05, Correia de Matos / Parlamento, che respinge, per irricevibilità manifesta, la domanda di annullamento della decisione del presidente del Parlamento europeo 28 agosto 2004 recante rigetto della denuncia del ricorrente contro la Repubblica portoghese

Dispositivo

- 1) Il ricorso del sig. Correia de Matos è irricevibile.

- 2) La causa è cancellata dal ruolo della Corte di giustizia delle Comunità europee.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 novembre 2007 —
Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a. / Consiglio**

(causa C-6/06 P)

«Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Principi di stabilità relativa, di certezza del diritto e di legittimo affidamento — Ricevibilità — Ricorso in parte infondato e in parte irricevibile — Ricorso incidentale — Domanda di annullamento parziale di una sentenza del Tribunale in quanto dichiara che non è necessario pronunciarsi su un'eccezione di irricevibilità opposta ad un ricorso che essa respinge in quanto infondato — Assenza di interesse ad agire — Forza di giudicato»

1. *Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricevibilità — Pronunce impugnabili (Statuto della Corte di giustizia, art. 56, primo comma) (v. punti 21-22)*

2. *Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi di ricorso — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Mancata individuazione dell'errore di diritto invocato — Irricevibilità — Contestazione dell'interpretazione o dell'applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale — Ricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punti 34-36, 60)*

3. *Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi di ricorso — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo inconferente (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 51)*

4. *Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi di ricorso — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi d'informazione — Richiesta di perizia presentata da una delle parti dopo la chiusura della fase orale del procedimento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 62) (v. punti 69-71)*

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 19 ottobre 2005, causa T-415/03, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./ Consiglio, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso per risarcimento diretto ad ottenere il pagamento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a seguito dell'autorizzazione concessa dal Consiglio al trasferimento alla Repubblica francese di una parte del contingente di acciughe assegnato alla Repubblica portoghese

Dispositivo

- 1) Il ricorso principale presentato dalla Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e dagli altri ricorrenti, i cui nomi figurano nell'allegato della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 ottobre 2005, causa T-415/03, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, è respinto.
- 2) Il ricorso incidentale, proposto dal Consiglio dell'Unione europea, è respinto.
- 3) La Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e gli altri ricorrenti, i cui nomi figurano nell'allegato della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 ottobre 2005, causa T-415/03, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, nonché il Consiglio dell'Unione europea, sopportano le proprie spese.
- 4) La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.

**Ordinanza del presidente della Corte 22 novembre 2007 —
Commissione / Scott**

[causa C-296/07 P (R)]

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Procedimento sommario — Ordinanza di non luogo a provvedere — Domanda di annullamento — Impugnazione manifestamente infondata»